



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Ordinanza n. 17 del 17.04.2011

IL SINDACO

Vista la nota Prot. 6892/2011 in data 28/01/2011 della Polizia Locale nella quale si evidenzia la presenza di rifiuti abbandonati nell'appezzamento di terreno sito in Via dell'Acqua Acetosa, distinto al N.C.T. al Foglio 24 – particella 90 - senza nessun controllo da parte del proprietario, atto a garantirne il decoro e l'igiene pubblica;

Rilevato lo stato di abbandono in cui versa l'area e il continuo aggravarsi della situazione di abbandono dei rifiuti;

Osservato che le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari i quali devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;

Accertata che l'area in questione, sopra evidenziata, risulta di proprietà dei Sig.ri Lavallo Giacinto e Lavallo Mario, come da nota della Polizia Locale Prot. n. 11699/11 del 25/03/2011;

Visto l'art 192 comma 1 del D.lgs n. 152/2006 il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;

Visto altresì il comma 2 del succitato art. 192 D.lgs. n. 152/2006 il quale impone a "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo...omissis...";

Considerato che per quanto sopra esposto sussista la colpa del proprietario/titolare di diritti reali e personali dell'area distinta al N.C.T. al Foglio 24 – particella 90- per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante l'omessa vigilanza e l'inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs n. 152/2006;

Ritenuto quindi, per le considerazioni sopra esposte, disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Richiamati il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n.152/2006, art 192;

ORDINA

Ai proprietari/titolari Sig.ri **LAVALLE Giacinto** nato a Crognaleto (TE) il 28/04/1937 e **LAVALLE Mario** nato a Crognaleto (TE) il 14/01/1951, entrambi residenti in Cerveteri (Roma), -Via Casetta Mattei, 5- proprietari/titolari dell'area sita in Via dell'Acqua Acetosa, come in premessa distinta, la rimozione, e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nella suddetta area entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che in caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto e notificato con il presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente, secondo quanto prescritto art 192 D.lgs 152/2006, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 255 e 256 del D.lgs 152/2006.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- all'ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio e per la notifica ai Sigg.ri **LAVALLE Giacinto;** e **LAVALLE Mario;**
- al Servizio Affari Generali per la pubblicazione sul sito;
- al personale del Servizio Manutentivo e Ambiente, al Comando di Polizia Locale e al Nucleo Operativo Ambientale Locale, per la vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;



Gino Ciogli